

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 16

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2007

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di violazione dell'autonomia del Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. – In occasione della seduta del Senato dedicata all'esame della vicenda relativa alla sostituzione del Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza sono avvenuti fatti che meritano adeguata valutazione.

Vi è stato l'anomalo comportamento del Ministro dell'economia e delle finanze che ha letto un intervento e contestualmente ha depositato una integrazione dello stesso. Di fatto, con tale comportamento, tutta la fase delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi parlamentari si è svolta senza avere piena contezza della gravità delle affermazioni contenute nello stesso documento

allegato e di cui il Senato ha potuto prendere visione solo con il testo stenografato nella tarda mattinata di giovedì 7 giugno 2007. Lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con un incauto giudizio verso il Senato della Repubblica, ha affermato: «Non voglio immaginare come giudicano lo spettacolo che hanno visto nei minuti passati».

Occorre certo verificare la legittimità dei comportamenti rispetto alla normativa vigente (legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche) in materia di nomina e revoca del Comandante generale della Guardia di Finanza.

È però dovere del Senato, perché è in Senato che si è svolto il dibattito parlamentare, verificare innanzitutto la ricostruzione degli avvenimenti dal giugno 2006 e le gravissime accuse che il Ministro Padoa-Schioppa ha rivolto al Generale Roberto Speciale per giustificare l'atto di revoca e a sostegno di una «discrasia permanente tra l'esercizio della funzione di direttiva e di indirizzo intestata alla autorità di Governo e le funzioni di gestione e di organizzazione intestate al vertice militare e che meritano di essere richiamate. Sono state rilevate gravi manchevolezze su due piani: i rapporti tra il Comandante della Guardia di Finanza e il potere politico e l'esercizio del comando all'interno del Corpo. In primo luogo, manchevolezze nei rapporti tra il comando di un corpo e l'autorità di Governo».

Una continua distorsione di regole e procedure ha finito per deformare l'autonomia, che è indubbia prerogativa del Corpo, in qualcosa di diverso che chiamerei separazione, quasi che fosse venuto meno l'essenziale legame tra autorità di Governo e vertice del Corpo al servizio dello Stato.

Gli inviti del potere politico ad usare prudenza e a non sconvolgere regole consolidate dall'uso sono stati definiti minacce o abusi d'ufficio! Il Ministro dell'economia e delle finanze ha affermato che «nel corso della sua presenza ai vertici della Guardia di finanza il Generale Speciale:

a) ha gestito in modo personalistico il Corpo, escludendo la catena gerarchica dalle scelte e dalle decisioni;

b) ha perseguito una discutibile politica degli encomi idonea a modificare le graduatorie interne ai fini dell'avanzamento;

c) non ha tenuto un comportamento leale nei confronti dell'autorità politica, in particolare omettendo di trasmettere o di comunicare le lettere inviategli dalla procura di Milano;

d) non è stato in grado di vigilare e di impedire che fossero pubblicati dalla stampa

documenti riservati relativi a carteggi intercorsi tra lo stesso Comandante generale ed alti ufficiali del Corpo e tra lui stesso ed il viceministro Visco;

e) ha forzato le regole di attribuzione degli incarichi attribuendo su base fiduciaria e personale funzioni importanti ad ufficiali carenti dei requisiti formali richiesti;

f) ha mostrato una grave inadeguatezza nello scegliere i collaboratori più stretti tanto che per uno di essi è stato proposto il rinvio a giudizio per reati gravissimi.

Concludendo, la ricostruzione della vicenda dimostra in modo inequivocabile che l'intervento del viceministro è stato più che legittimo, anzi doveroso date le circostanze, senza nessuna forzatura e nel pieno rispetto sia delle prerogative dell'autorità politica e dei compiti di indirizzo ad essa spettanti, sia delle prerogative e degli interessi della Guardia di finanza e dell'autorità giudiziaria.

È infine importante sottolineare come in un contesto nel quale si era gravemente incrinato il rapporto di fiducia del viceministro nei confronti del Comandante generale, il viceministro abbia operato con grande saggezza ed equilibrio in modo da evitare pregiudizi alla funzionalità del Corpo cui tutti dobbiamo essere grati per il lavoro, spesso faticoso e non sempre adeguatamente valorizzato, che esso svolge. Ministro Padoa-Schioppa».

Restano da un lato le attestazioni di piena solidarietà del COCER, l'organo di rappresentanza della Finanza, rappresentativo di sessantaquattromila finanziari e dall'altro l'assoluta mancanza di risposte alle precise domande che il Senato aveva posto e in particolare sulla legittimità delle richieste del viceministro Visco rispetto alla sostituzione e ai trasferimenti degli ufficiali di Milano impegnati in delicate operazioni investigative.

Tutto ciò appare paradossale alla luce della proposta di nomina alla Corte dei conti del Generale Speciale, autore secondo le ac-

cuse di mille nefandezze, di colpe eclatanti, peraltro, rifiutata contestandone la procedura di sostituzione. Riteniamo che accuse così gravi debbano essere attentamente verificate dall'Organo parlamentare di controllo. Si rende necessaria dunque la costituzione di una commissione monocamerale di inchiesta al fine di accertare in tempi brevi la veridicità delle affermazioni del Ministro dell'economia e delle finanze.

La gravità della vicenda non può essere chiusa con un voto parlamentare nel quale hanno giocato anche interessi localistici. Le vicende richiamate rispetto alla ingerenza del viceministro delegato al Corpo della Guardia di Finanza è stata configurata come una vera e propria emergenza democratica.

Non si può accettare la verità raccontata dal Ministro Tommaso Padoa-Schioppa a totale difesa del suo viceministro titolare della delega illegittimamente conferita. In occasione delle audizioni parlamentari che si sono susseguite dal 20 luglio 2006 alla recentissima del 15 maggio 2007 dello stesso viceministro Visco mai era emersa qualsiasi ipotesi collegata ai così gravi fatti riferiti.

Guardando più attentamente ai fatti in discussione emerge che, secondo quanto riportato dai verbali pubblicati su organi di stampa, nel luglio del 2006, il viceministro Vincenzo Visco ha esercitato pressioni indebite sul Comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'armata Roberto Speciale, affinché disponesse il trasferimento di quattro alti ufficiali in servizio in Lombardia.

Gli ufficiali interessati al trasferimento d'ufficio erano direttamente responsabili dei reparti impegnati in indagini finanziarie particolarmente sensibili.

Dal processo verbale del Comandante generale della Guardia di finanza all'Avvocato dello Stato risulta che Speciale abbia subito forti ed indebite pressioni per raggiungere lo scopo dell'allontanamento degli ufficiali. Concordano in tal senso anche le deposizioni

rese alla Magistratura da parte di tre alti ufficiali

Per contro, pubblicamente, il viceministro, negli stessi giorni, cercava di stemperare ogni polemica con la pubblica opinione, liquidando il caso come «avvicendamenti unicamente riconducibili ad esigenze di servizio».

Da ultimo occorre citare che il comportamento del viceministro è stato peraltro reiterato: il 16 marzo 2007 Visco, in una sua missiva diretta al Comandante Generale Speciale, scrive che eventuali ulteriori ipotesi di designazioni sarebbero dovute avvenire solo all'esito di un preventivo e approfondito confronto sulle motivazioni delle stesse con l'autorità politica. Ciò quindi illegittimamente e in pieno dispregio di quanto ha previsto la normativa vigente, che ha scisso la responsabilità politica da quella amministrativa.

Questo disegno di legge ha pertanto la finalità di voler evidenziare ed accertare le reali responsabilità politiche e le eventuali pressioni che di fatto impediscono un concreto rispetto del funzionamento delle istituzioni, mettono a rischio le regole di trasparenza e separazione dei poteri (cosiddetto *check and balance*) necessarie per la continuità di una vera democrazia.

Pertanto, con il presente disegno di legge si intende istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale, al fine di indagare le violazioni rispetto all'autonomia del Corpo della Guardia di Finanza e le intrusioni indebite del vertice politico sullo stesso al fine di indurlo all'adozione di provvedimenti di trasferimento di alcuni esponenti della Guardia di Finanza, che affida tale competenza alla potestà esclusiva del Comandante generale.

Si deve provvedere ad accertare se siano state violate da parte di alcuni esponenti del Governo le norme in materia di trasferimenti degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza.

Inoltre, la Commissione dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni emerse durante il confronto in Assemblea (seduta n. 162 del 6 giugno 2007) in merito al comportamento tenuto dal Generale della Guardia di Finanza durante il suo mandato, in particolare in relazione all'accusa di aver trasformato la Guardia di Finanza in un «Corpo separato dallo Stato».

Si dovrà procedere a controllare se l'operato del Governo abbia arrecato danno ed imbarazzo al Corpo della Guardia di Finanza e se le comunicazioni fatte al Parlamento siano false o incomplete. Si dovrà, per di più, appurare se si sia creata, in occasione dell'adozione del provvedimento di revoca dell'incarico del Comandante del Corpo della Guardia di Finanza, una anomala situazione di incertezza dei vertici della Guardia di Finanza, con contestuale presenza di due Comandanti generali; e verificare se nei fatti in questione siano state rispettate rigorosamente le procedure giuridiche ed amministrative in tema di revoca e conferimento di incarichi pubblici.

Infine, si dovrà procedere ad accertare le motivazioni sottese alla remissione della delega sulla Guardia di Finanza del viceministro in data 1° giugno 2007.

Di fronte a un quadro così allarmante come quello rappresentato dal Ministro Padoa-Schioppa, lo stesso è stato adeguatamente, tempestivamente e correttamente informato di tale stato di cose, che si è protratto per circa un anno! Quali sono le ragioni per le quali non sono state assunte iniziative conseguenti? Non può essere sotta-

ciuto che per il principio di responsabilità stabilito dall'articolo 95 della Carta costituzionale è il Ministro dell'economia il titolare delle funzioni e dunque delle responsabilità nei confronti del Parlamento per gli atti del suo dicastero.

È lo stesso Ministro dell'economia che si è assunto la responsabilità di riferire al Parlamento sulla intera vicenda che coinvolge il suo viceministro per la responsabilità individuale.

Riteniamo che sia necessario fare chiarezza. Non possono essere lasciate né ombre né dubbi sul comportamento del Generale Speciale di fronte a così gravi accuse e di fronte alla contraddittoria proposta di nomina a giudice amministrativo della Corte dei conti.

Del resto il suo gesto di rinuncia alla nomina proposta dimostra la dignità di un Uomo che non vuole scendere sul terreno della mercificazione.

Con l'articolo 1 si definisce la durata della Commissione d'inchiesta istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. Si tratta di un termine breve al fine di raggiungere la dovuta celerità nei risultati. Vengono rispettati i criteri di proporzionalità fra i gruppi nella composizione della Commissione.

Con l'articolo 2 si definisce l'ambito di intervento della Commissione e le sue finalità.

Con gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono stabiliti i poteri della Commissione d'inchiesta e le modalità di esercizio degli stessi.

Con l'articolo 7 viene disciplinata la sua organizzazione interna.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui tentativi di violazione dell'autonomia del Corpo della Guardia di Finanza, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione conclude i suoi lavori entro tre mesi, prorogabili fino a sei, dal suo insediamento.

2. La Commissione è composta da venti senatori, oltre al Presidente, designati dai Gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più senatore anziano.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero

di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 2.

(Funzioni)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare, in relazione ai fatti oggetto della discussione avvenuta nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica n. 162 del 6 giugno 2007, se siano state esercitate pressioni indebite sul Comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'armata Roberto Speciale, affinché disponesse il trasferimento di alcuni ufficiali in servizio in Lombardia;

b) verificare se ci siano state intromissioni indebite dei vertici politici sul Corpo della Guardia di Finanza, al fine di indurre all'adozione di provvedimenti di trasferimento;

c) appurare se siano state violate da parte di alcuni esponenti del Governo le norme di autonomia del Corpo in materia di trasferimenti degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza;

d) accertare la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal Ministro dell'economia e delle finanze durante la seduta dell'Assemblea n. 162 del 6 giugno 2007, in merito al comportamento tenuto dal Comandante generale della Guardia di Finanza durante il suo mandato, in relazione all'accusa di aver trasformato la Guardia di Finanza in un Corpo separato dallo Stato;

e) verificare se la condotta del Governo abbia creato nocumento al Corpo della Guardia di Finanza;

f) accertare se in occasione delle risposte rese ad atti di sindacato ispettivo sul Corpo della Guardia di Finanza il Governo, o alcuni dei suoi componenti, abbiano reso

comunicazioni false o incomplete al Parlamento;

g) appurare se si sia creata in occasione dell'adozione del provvedimento di revoca dell'incarico del Comandante del Corpo della Guardia di Finanza una anomala situazione di incertezza dei vertici della Guardia di Finanza, con contestuale presenza di due Comandanti generali;

h) verificare se nei fatti in questione siano state rispettate rigorosamente le procedure giuridiche ed amministrative in tema di revoca e conferimento di incarichi pubblici;

i) accertare le motivazioni sottese alla remissione della delega sulla Guardia di Finanza da parte del viceministro competente avvenuta in data 1 giugno 2007.

2. La Commissione presenta una relazione conclusiva delle risultanze delle indagini svolte.

3. Ogni volta che lo ritenga opportuno la Commissione può riferire all'Assemblea.

Art. 3.

(Poteri)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami di cui all'articolo 2, comma 1, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato e militare.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni

d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per ciò che riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Senato della Repubblica.

5. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

